

- (9) Per garantire il rispetto dei diritti dei terzi, l'autorità competente dovrebbe esercitare i poteri di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) in conformità e salvo il rispetto dei principi generali di proporzionalità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, trasparenza e giusto processo sotto il profilo procedurale. Inoltre, al fine di rispettare tali principi, una decisione di esercitare i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) dovrebbe avere un contenuto minimo predefinito ed essere notificata al gestore dello SPIS prima dell'esercizio di qualsiasi potere di sorveglianza.
- (10) Non è necessario adottare una decisione formale per esercitare il potere di ottenere informazioni o documenti, che può essere esercitato dall'autorità competente in base alle proprie esigenze di sorveglianza, vale a dire per verificare la conformità al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e per facilitare l'obiettivo più ampio di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.
- (11) Ai fini di un'efficace sorveglianza, è importante che l'autorità competente sia abilitata a imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione, e alla tempistica per la stesura della relazione..
- (12) La nomina di un esperto indipendente incaricato di svolgere un'indagine o un riesame indipendente dello SPIS dovrebbe evitare qualsiasi conflitto di interesse e rispettare determinati requisiti per garantire che l'esperto indipendente disponga delle qualifiche, delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere i propri compiti.
- (13) Il gestore dello SPIS può affidare a fornitori di servizi critici le funzioni essenziali relative alla compensazione e al regolamento delle operazioni. Qualora tali funzioni non siano svolte dal gestore dello SPIS stesso, ma da un fornitore di servizi critici, è importante che l'autorità competente sia in condizione di esercitare i poteri di cui dispone a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) nello stesso modo e nella stessa misura sia nei confronti dei fornitori di servizi critici sia del gestore dello SPIS. A tal fine è essenziale che il gestore dello SPIS inserisca nei suoi accordi contrattuali con i fornitori di servizi critici clausole che consentano la condivisione di informazioni, documenti e spiegazioni scritte o orali tra i rappresentanti o i membri del personale del fornitore di servizi critici e l'autorità competente, l'esperto indipendente e il gruppo per l'ispezione in loco, a seconda del caso, e lo svolgimento di ispezioni in loco presso il fornitore di servizi critici.
- (14) Al fine di affrontare in modo efficiente le situazioni di emergenza, è importante che le autorità competenti abbiano la possibilità di derogare caso per caso a taluni requisiti relativi all'esercizio dei loro poteri nelle ipotesi limitate e alle condizioni stabilite dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato dei termini definiti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e si applicano altresì le seguenti definizioni:

- (1) per «esperto indipendente» si intende una persona fisica o giuridica che non ha alcun rapporto che sollevi un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS o ai suoi azionisti di controllo e che possiede competenze specifiche nello svolgimento di indagini e riesami delle infrastrutture dei mercati finanziari, con particolare attenzione alla regolamentazione finanziaria, ai sistemi informatici alle tecnologie della comunicazione, alla gestione dei rischi, la rendicontazione finanziaria o la revisione contabile;
- (2) per «riesame indipendente» si intende una valutazione del funzionamento di uno SPIS finalizzata a fornire: una rappresentazione di eventuali rischi e vulnerabilità; rassicurazioni sui progressi compiuti dal gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità; e la convalida dell'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli del gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità;
- (3) per «indagine» si intende l'esame e l'analisi di fatti, documenti, informazioni ed eventi e l'interpretazione dei relativi risultati, utilizzando metodi investigativi noti e di uso comune;
- (4) per «ispezione in loco» si intende un esame che si svolge presso la sede del gestore dello SPIS o in un luogo pertinente in relazione alle attività del gestore dello SPIS, compresa la sede di un fornitore di servizi critici se gli accordi contrattuali tra il gestore dello SPIS e il fornitore di servizi critici lo consentono, il cui scopo è fornire un'analisi approfondita, tra l'altro, dei modelli imprenditoriali o del governo societario, dei diversi rischi e dei sistemi di controllo interno;

